

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1995

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori EUFEMI e IERVOLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2003

—————

Delega al Governo in materia di ordinamento del personale
dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo
trattamento economico

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La finalità del presente disegno di legge è quella di realizzare una incisiva – e molto attesa – riforma del rapporto di impiego del personale dirigente delle Amministrazioni statali, stabilendone il passaggio dal regime privatistico, cui è attualmente assoggettato, ad una autonoma disciplina di diritto pubblico.

Scopo della norma è quello di garantire il perseguimento *in toto* dei fini individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alla luce dei principi recati dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di riordino della dirigenza dello Stato, rimuovendo le cause di turbativa che potrebbero incidere negativamente sulla efficienza della Pubblica Amministrazione.

Alla base della norma si pone la oggettiva considerazione che nel settore statale la dirigenza «privatizzata» riguarda circa 4.500 persone a fronte di un numero complessivo di circa 80.000 unità, comprendente amba-

sciatori, magistrati, prefetti, docenti universitari, Forze armate, personale di polizia. I dirigenti privatizzati, quindi rappresentano soltanto il 6 per cento di tutta la dirigenza statale, e sono gli unici a subire lo *spoil system*, ad essere assoggettati a contratti individuali con scadenza mediamente triennale, e a sopportare gli oneri non indifferenti delle relazioni sindacali come datori di lavoro.

Il nuovo assetto proposto consentirebbe alla dirigenza statale di tornare ad essere indipendente, imparziale e produttiva nel pubblico interesse, operando in serenità nei termini voluti dalla Costituzione.

La norma non contempla maggiori oneri a carico del bilancio statale, in quanto gli oneri finanziari eventualmente derivanti dalla sua attuazione non supererebbero gli appositi stanziamenti di spesa determinanti dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dal bilancio pluriennale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente dalle Amministrazioni dello Stato è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, al regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l'ordinamento del personale dirigente delle varie Amministrazioni dello Stato ed il relativo trattamento economico. I decreti legislativi di cui al presente articolo determinano i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica per il personale dirigenziale.

Art. 3.

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria a livello nazionale, le quali sono chiamate ad esprimere il parere entro i successivi trenta giorni. Gli schemi medesimi, unitamente ai citati pareri, sono tra-

smessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

Art. 4.

1. Gli oneri finanziari eventualmente derivanti dalla attuazione della presente legge non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa determinanti dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilità economiche generali definite dal bilancio pluriennale dello Stato.

Art. 5.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, le parole: «successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «2002-2005 per la parte normativa e 2004-2005 per la parte economica».